

La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [\[Link\]](#). Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra [politica linguistica e di traduzione \[Link\]](#).

Decisione nel caso 1172/2006/(GK)PB - Presunta fornitura a un candidato di informazioni insufficienti in merito agli errori di una prova d'esame

Decisione

Caso 1172/2006/(GK)PB - Aperto(a) il 27/06/2006 - Decisione del 11/09/2007

Il denunciante aveva chiesto all'EPSO informazioni in merito alla valutazione della sua prestazione in una prova d'esame che aveva sostenuto, senza esito positivo, nell'ambito di un concorso generale. L'esame era volto a valutare le conoscenze specifiche, le capacità di comprensione e redazionali del denunciante, nonché le sue capacità di analisi e di sintesi. L'EPSO aveva inviato al denunciante una copia della relativa scheda di valutazione della commissione selezionatrice.

Il Mediatore ha fatto riferimento, innanzitutto, alla sua decisione in merito alla denuncia 674/2004/PB (relativa a schede di valutazione riguardanti prove di traduzione). Alla luce dell'analisi di tale caso, ha sottolineato che la scheda di valutazione deve fornire al candidato informazioni sufficientemente dettagliate sulle debolezze identificate nella sua prova. Ha aggiunto, inoltre, che tali informazioni devono tener conto anche dello scopo della prova specifica nonché delle conoscenze e capacità del candidato valutate attraverso un esame conforme alle relative disposizioni del bando di concorso.

La scheda di valutazione nel presente caso (riportata nella decisione del Mediatore in una copia resa anonima) menzionava i criteri applicati e conteneva due tipi di valutazione. Entrambi i tipi di valutazione prevedevano cinque livelli di classificazione, che andavano da "eccellente" a "insufficiente". La commissione selezionatrice (i) aveva segnato i relativi punti alla voce "Valutazione generale"; (ii) aveva notato i punti pertinenti attribuiti alla voce "Voto assegnato", e (iii) aveva vistato il relativo punto alla voce "Valutazione complessiva della prova scritta".

Alla luce di questi parametri, il Mediatore ha riscontrato che le informazioni fornite al denunciante erano sufficienti per quanto concerne la prova d'esame in oggetto e che l'EPSO



non era tenuto a fornire al denunciante informazioni ancora più dettagliate.

Strasburgo, 11 settembre 2007

Egregio signor X,

Il 20 aprile 2006 Lei ha presentato al Mediatore europeo una denuncia contro l'Ufficio europeo di selezione del personale ("EPSO") riguardante il concorso generale EPSO/AD/4/04.

Il 27 giugno 2006 ho trasmesso la denuncia al direttore dell'EPSO, che ha inviato il suo parere il 20 settembre 2006. L'ho trasmesso con un invito a presentare osservazioni, da Lei inviato il 3 ottobre 2006.

Vi scrivo ora per informarvi sui risultati delle indagini che sono state fatte.

LA DENUNCIA

Il denunciante ha partecipato al concorso generale EPSO/AD/4/04, organizzato per costituire un pool di riserva da cui assumere amministratori di cittadinanza ungherese nel settore della pubblica amministrazione europea. Il bando di concorso è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 2004 317A, il 22 dicembre 2004.

Il denunciante ha sostenuto le prove di preselezione che si sono svolte il 15 luglio 2005. Le prove di preselezione nella seconda lingua del candidato (la lingua scelta dal candidato al momento della candidatura al concorso) consistevano in prove a), b) e c), ognuna delle quali comprendeva una serie di domande a scelta multipla, intese a valutare le competenze e le conoscenze dei candidati in una serie di settori, come segue:

la prova a) si è concentrata sulle conoscenze specifiche del candidato nel campo di cui sopra ed è stata contrassegnata su una scala da 0 a 60, con un pass-mark di 30;

la prova b) ha riguardato i principali sviluppi dell'integrazione europea e delle politiche comunitarie. È stato contrassegnato su una scala da 0 a 20, con un pass-mark di 10;

il test (c) ha cercato di valutare la capacità generale del candidato, in particolare le sue capacità di ragionamento verbale e numerico. È stato contrassegnato su una scala da 0 a 40, con un pass-mark di 20.

Le prove scritte di cui alle lettere d) ed e), che si sono svolte lo stesso giorno delle prove di preselezione, hanno riguardato i seguenti elementi:

il test (d) conteneva una scelta di materie volte a valutare le conoscenze specialistiche del candidato, le capacità di comprensione, la capacità di analizzare e riassumere, nonché le competenze redazionali nella seconda lingua del candidato, come specificato al momento della candidatura al concorso on-line. Questo test è stato contrassegnato su una scala da 0 a 40, con



un punteggio minimo di 20.

la prova e) richiedeva la stesura di un breve promemoria nella lingua principale del candidato, che illustrasse gli argomenti e le conclusioni del test (d). Questo test è stato progettato per valutare la padronanza da parte del candidato della sua lingua principale per quanto riguarda la qualità sia del suo stile di scrittura che della sua presentazione. Questo test è stato contrassegnato su una scala da 0 a 10 con un pass-mark di 8.

La prova d) è stata contrassegnata solo se il candidato ha ottenuto il punteggio minimo per la prova scritta (d).

Le prove scritte sono state contrassegnate solo se il candidato ha soddisfatto tutte e tre le seguenti condizioni:

- ha ottenuto il pass-mark in ciascuna delle prove di preselezione (a), b) e c);
- lui o lei è stato tra i migliori candidati "X" per tutti questi test (per i cittadini ungheresi: 115);
- ha soddisfatto tutti i criteri di ammissibilità.

Poiché il denunciante ha soddisfatto tutte e tre le condizioni, la sua prova scritta d) è stata contrassegnata.

Dato che non ha ottenuto il punteggio minimo per questa prova (19/40 quando il punteggio era 20), la commissione giudicatrice non ha contrassegnato l'altra prova scritta, vale a dire la prova e), e di conseguenza non l'ha invitato alla prova orale.

Il denunciante è stato informato dei voti ottenuti nelle prove di preselezione e nella prova scritta d) con lettera del 16 febbraio 2006.

Dopo aver ricevuto i suoi voti, il 20 febbraio 2006 il denunciante ha scritto alla commissione giudicatrice chiedendo che la sua prova scritta (d) fosse riesaminata e chiedendo una copia della prova corretta al fine di comprendere il motivo per cui aveva fallito. Nella sua lettera, il denunciante ha chiarito di ritenere di essere stato discriminato a causa della sua età e di altre circostanze dichiarate.

Il 23 febbraio 2006 l'EPSO ha inviato al denunciante un avviso di ricevimento e lo ha informato che avrebbe ricevuto quanto prima una risposta alla sua richiesta di riesame.

Il 3 marzo 2006 il denunciante ha inviato all'EPSO un messaggio di posta elettronica sui suoi punteggi per la prova a), che riteneva troppo bassi. Il 10 marzo e il 10 aprile 2006 il denunciante ha inviato all'EPSO solleciti indicando di non aver ancora ricevuto una risposta.

Il 12 aprile 2006 l'EPSO ha scritto al denunciante informandolo dell'esito dell'esame della sua richiesta da parte della commissione giudicatrice. La commissione gli ha comunicato di aver verificato le sue risposte nelle prove di preselezione (a) e (b); di aver concluso che i marchi che gli sono stati comunicati erano corretti; e quindi non aveva altra scelta che confermare i marchi. Per quanto riguarda la prova scritta, il Consiglio ha sottolineato che non si tratta di un esame



tradizionale, ma che la sua performance è stata confrontata con quella degli altri candidati nel loro complesso. La commissione ha aggiunto che ogni test è stato contrassegnato da almeno due marcatori secondo i criteri stabiliti in anticipo dalla commissione. Inoltre, la commissione ha spiegato che, conformemente al principio di non discriminazione, menzionato anche nel bando di concorso, i documenti di prova sono stati identificati solo da un numero segreto al fine di nascondere l'identità del candidato. La Commissione ha inoltre fornito dettagli sulla procedura di marcatura utilizzata. Dopo aver riesaminato il documento scritto del denunciante, la commissione lo ha informato che non vi era stato alcun errore nella marcatura e che non aveva altra scelta che confermare il marchio del 19/40, come precedentemente comunicatogli. Alla lettera è stata allegata una copia del suo test e della scheda di valutazione compilata dal consiglio di amministrazione.

Il Mediatore ha avviato la presente indagine sulle seguenti accuse e affermazioni formulate dal denunciante:

Accuse:

- Nel valutare il suo test, l'EPSO ha agito in modo ingiusto e discriminatorio a causa della sua età e di altre circostanze dichiarate;
- L'EPSO non ha fornito motivazioni adeguate per la valutazione iniziale e la marcatura delle prove di preselezione (a), (b) e della prova scritta (d) e per gestire correttamente la sua successiva richiesta di riesame;
- L'EPSO non gli ha fornito una copia del suo "saggio corretto" nella prova scritta d) e le risposte corrette per le prove a) e b), come richiesto con e-mail del 10 marzo e del 10 aprile 2006; e
- L'EPSO non ha risposto alle sue e-mail del 10 marzo e del 10 aprile 2006.

Crediti:

- il saggio del denunciante per la prova scritta (d) dovrebbe essere riesaminato e rivalutato; e
- al denunciante dovrebbero essere fornite copie del suo " *saggio corretto, vale a dire le schede di valutazione* " per la sua prova scritta (d), copie dei test corretti (a) e (b) e con giustificazioni dettagliate per i suoi marchi.

L'INCHIESTA

Parere dell'EPSO

Nel suo parere, l'EPSO ha risposto alla denuncia come segue:

Prove di preselezione a) e b)

Per le prove di preselezione è stata preparata una chiave di risposta prima dello svolgimento delle prove. L'EPSO ha allegato una copia della chiave di risposta con queste osservazioni. Da questa chiave di risposta si evince che i risultati del denunciante sono stati i seguenti:

prova (a): 29 risposte corrette su 40, con un punteggio totale di 43,5/60, e

prova b): 34 risposte corrette su 40, dando un punteggio di 17/20.

Il denunciante ha potuto capire dalla chiave di risposta perché la commissione giudicatrice gli ha assegnato i punteggi che ha ottenuto. L'EPSO ha inoltre sottolineato che il denunciante non aveva contestato la formulazione di alcuna domanda o la scelta della risposta corretta, come



indicato nella chiave di risposta.

Prova scritta (d)

Come spiegato al denunciante nella lettera del 12 aprile 2006, i test sono stati contrassegnati secondo norme che garantiscono l'imparzialità e l'obiettività della valutazione. Il denunciante sembra tuttavia contestarlo quando sostiene che " *la marcatura dei suoi test è stata sleale e discriminatoria per motivi di età e [altre circostanze dichiarate]*".

Ogni test è valutato da due marcatori che lavorano sulle fotocopie dei test che non contengono alcun riferimento al nome, all'età o alle informazioni relative alle altre circostanze menzionate dal denunciante. La commissione giudicatrice prende atto delle osservazioni formulate da ciascun marcatore e decide in merito al voto finale.

Nel concorso in questione, la commissione giudicatrice ha stabilito i criteri per valutare la qualità delle prove. Il Comitato ha incluso anche questi criteri nella prima parte della scheda di valutazione. I criteri per valutare la qualità di questi test sono i seguenti: (i) conoscenze specialistiche e comprensione dell'argomento: contributo personale, competenza, comprensione dell'argomento, inclusione di elementi chiave; II) capacità di analizzare e riassumere: capacità di presentare tutti i punti e valutarne l'importanza relativa; pertinenza, coerenza e struttura dell'argomento; e infine iii) competenze redazionali: stile, presentazione, chiarezza, precisione, concisione. La commissione giudicatrice ha fornito un'indicazione sulla scheda di valutazione del modo in cui ha valutato la qualità del test in base a ciascuno di questi criteri.

Nel caso del denunciante, la commissione giudicatrice ha valutato le sue conoscenze specialistiche e la sua capacità di analizzare e riassumere come media, ma le sue capacità redazionali sono insoddisfacenti.

Le informazioni fornite in questa scheda avevano lo scopo di aiutare il candidato a capire perché la commissione giudicatrice gli avesse conferito un punteggio inferiore a quello richiesto dal bando di concorso.

È importante ricordare che il marchio riflette i motivi della decisione che è considerata l'atto che arreca pregiudizio al denunciante, mentre la scheda di valutazione finale fornita al denunciante costituisce un'ulteriore spiegazione. Secondo la giurisprudenza consolidata dei giudici comunitari, il marchio costituisce una motivazione sufficiente per la decisione della commissione giudicatrice e, di conseguenza, non è necessario che la commissione identifichi le risposte che non sono state ritenute soddisfacenti.

Inoltre, la commissione giudicatrice non ha espresso alcun punteggio sui documenti di prova dei candidati. Di conseguenza, essa non può fornire al denunciante informazioni superiori a quelle già comunicate sulla scheda di valutazione e non può pertanto accogliere la sua richiesta di una copia del suo test contenente correzioni o annotazioni nel corpo del testo, in quanto tale copia non esiste.



Quando le prove sono state contrassegnate, ciascun marcatore ha formulato osservazioni, ma solo la scheda di valutazione mostra la valutazione della commissione giudicatrice stessa, che è l'unico organismo autorizzato a valutare le prestazioni dei candidati, per ciascun criterio di marcatura. L'EPSO ha trasmesso la valutazione della commissione al denunciante. Anche se una commissione può chiedere l'opinione di valutatori, come i marcatori, è una giurisprudenza consolidata che spetta al consiglio di amministrazione e non a terzi che ricoprono un ruolo consultivo mantenere il controllo delle operazioni e esercitare il suo potere discrezionale.

L'EPSO ha sottolineato che, nel caso della denuncia 324/2003/MF, il Mediatore ha dichiarato di non essere a conoscenza di alcuna norma che imponga alla commissione giudicatrice di scrivere osservazioni relative alla valutazione di un candidato sul documento di prova di tale persona.

Il Tribunale si è inoltre pronunciato sul metodo che può essere utilizzato da una commissione giudicatrice per la correzione delle prove e ha dichiarato in tale occasione che le correzioni non potevano comparire sui documenti di prova stessi. Questo perché i metodi di marcatura devono garantire che le correzioni già effettuate non influenzino la successiva valutazione da parte di un altro marcatore (1) .

L'EPSO ha sottolineato che una prova è valutata esclusivamente dalla commissione giudicatrice e comporta un confronto tra le prestazioni di ciascun candidato e quelle degli altri candidati. È importante sottolineare che il punteggio finale assegnato al candidato dalla commissione giudicatrice dipende non solo dalla qualità del test di tale persona, ma anche dalla qualità complessiva delle prestazioni di tutti i candidati.

Alla luce delle spiegazioni fornite in precedenza in merito alla correzione anonima dei documenti di prova da parte di due diversi marcatori, l'EPSO può garantire il pieno rispetto del principio di non discriminazione. Inoltre, il denunciante non cita alcun elemento di prova a sostegno della sua pertinente affermazione.

Osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni sul parere dell'EPSO, il denunciante ha formulato, in sintesi, le seguenti osservazioni.

In primo luogo, il denunciante ha affermato che le risposte corrette per le prove di preselezione, vale a dire le prove a) e b), erano ragionevoli e il denunciante le ha quindi accettate.

Osserva inoltre che è ampiamente noto che l'EPSO

" non segue un modo trasparente nel processo di valutazione delle prove scritte " e " molti denunciante sostengono che la commissione giudicatrice non ha dato loro accesso ai documenti d'esame contrassegnati " .

" Un caso simile di cattiva amministrazione è avvenuto nel mio caso. Finora ho ricevuto una copia del mio documento d'esame non contrassegnato (...) e una copia del foglio di valutazione



della commissione giudicatrice .

Ha aggiunto che: *Vorrei ricevere i segni dei due marcatori che hanno corretto il mio saggio e vorrei ottenere una spiegazione dettagliata dei miei marchi. I motivi addotti per la decisione sul mio saggio sono insufficienti: la commissione giudicatrice ha semplicemente spuntato alcune caselle nella scheda di valutazione. Non mi hanno ancora inviato i segni di correzione dei due marcatori. Non ho ricevuto una valida spiegazione del mio marchio, non mi sono state fornite informazioni su quanti errori sono stati riscontrati e se sono stati commessi errori gravi o solo minori* ".

Il denunciante ha espresso la convinzione che " *il saggio che ho presentato era di alta qualità e quindi soddisfaceva gli elevati standard richiesti. Dovrebbe essere assegnato almeno il punteggio minimo* ". Il denunciante ha inoltre affermato che " (...) *il mio test dovrebbe essere riesaminato da professionisti veramente imparziali e debitamente qualificati e dovrei essere ammesso alla prova orale* ".

Il denunciante ha dichiarato che " *[un] numero di argomenti a sostegno della mia affermazione secondo cui al mio saggio è stato dato un punteggio ingiustificatamente basso* ": (i) Il denunciante aveva capito che la sua conoscenza del trattato costituzionale dell'UE era stata ritenuta insufficiente, il che a suo avviso non poteva essere corretto alla luce della sua ampia lettura in relazione a questo argomento e del suo riferimento, nel suo saggio, alle principali innovazioni della Costituzione. (II) Le sue capacità di redazione erano buone, altrimenti " *non avrebbe ricevuto due lauree professionali in lingua inglese* ". (III) Il denunciante era a conoscenza del personale dell'UE le cui capacità " *non sono superiori a [le sue]* ".

Infine, il denunciante ha sostenuto la sua opinione di *essere stato "discriminato [contro] a causa della mia età e [altre circostanze dichiarate]*". H non ha presentato alcuna prova o argomentazione al riguardo.

LA DECISIONE

1 Presunta discriminazione a causa dell'età e del sesso

1.1 Il denunciante ha affermato che l'Ufficio europeo di selezione del personale ("EPSO") ha effettuato la valutazione dei suoi test nell'ambito del concorso generale EPSO/AD/4/04 in una questione sleale e discriminatoria a causa della sua età e di altre circostanze dichiarate. Alla luce della gravità di tale affermazione, il Mediatore europeo ha ritenuto opportuno offrire all'EPSO l'opportunità di rispondervi nella presente indagine.

1.2 L'EPSO ha sottolineato che, conformemente alla prassi abituale, ogni test era stato valutato da due marcatori che lavoravano su fotocopie dei test che non contenevano alcun riferimento al nome, all'età o alle informazioni relative alle altre circostanze menzionate dal denunciante. L'EPSO ha inoltre osservato che il denunciante non ha citato alcuna prova a sostegno della sua affermazione.

1.3 Il Mediatore osserva che, come sottolineato nel parere dell'EPSO sulla denuncia, in questo



caso la commissione giudicatrice ha seguito la prassi comune di contrassegnare le prove in modo anonimo. Inoltre, il denunciante non ha presentato prove o argomentazioni concrete a sostegno della sua affermazione.

1.4 Alla luce di quanto precede, il Mediatore ritiene che l'asserzione in questione non sia stata motivata.

2 La presunta incapacità di fornire motivi adeguati per la valutazione iniziale e la marcatura delle prove di preselezione e di gestire in modo equo la sua successiva richiesta di riesame

2.1 Il denunciante ha affermato che l'EPSO non ha fornito motivazioni adeguate per la valutazione iniziale e la marcatura delle prove di preselezione (a), (b) e della sua prova scritta (d) e per gestire in modo equo la sua successiva richiesta di riesame.

Prove di preselezione a) e b)

2.2 Per quanto riguarda le *prove di preselezione (a) e (b)*, l'EPSO ha sottolineato nel suo parere che, per le prove di preselezione, è stata predisposta una chiave di risposta prima dello svolgimento delle prove. L'EPSO ha allegato una copia della chiave di risposta con queste osservazioni, da cui si possono vedere i risultati del denunciante. Il denunciante ha inoltre potuto capire dalla chiave di risposta perché la commissione giudicatrice gli ha assegnato i punteggi ottenuti.

Il Mediatore osserva che il denunciante ha espressamente accettato le spiegazioni di cui sopra dell'EPSO.

Alla luce di quanto precede, il Mediatore ritiene che non siano necessarie ulteriori indagini su questo aspetto del caso.

Prova scritta (d)

2.3 Per quanto riguarda il *test del denunciante (d)*, il Mediatore osserva che la sua affermazione di cui sopra contiene due parti: i) l'adeguatezza delle ragioni e ii) l'equità nel trattamento della richiesta di riesame del denunciante. Questi sono esaminati separatamente nel seguente modo. *adeguatezza dei motivi*

2.4 Il Mediatore osserva anzitutto che l'EPSO ha correttamente sottolineato che l'obbligo giuridico di motivare il rigetto della domanda del richiedente a seguito di una prova scritta infruttuosa è soddisfatto dalla comunicazione del voto finale al candidato interessato (2) . Il Mediatore osserva che il denunciante non sembra contestare questa parte della posizione dell'EPSO e che la sua denuncia riguarda piuttosto l'adeguatezza delle informazioni fornitegli in relazione alla marcatura del suo test.

2.5 L'EPSO ha in primo luogo sottolineato di aver inviato al denunciante, conformemente alla sua prassi abituale, una copia del suo documento di prova per la prova d) e ii) della scheda di valutazione finale della commissione giudicatrice.

Per quanto riguarda il *documento di prova contrassegnato* , sia il Tribunale di primo grado che il Mediatore hanno costantemente affermato che una commissione giudicatrice non è tenuta a scrivere le sue osservazioni relative alla valutazione di un candidato sul documento di prova del candidato (3) . Una commissione giudicatrice non ha pertanto alcun obbligo di fornire tale



documento ai candidati.

2.6 Per quanto riguarda la *scheda di valutazione finale* della commissione giudicatrice, l'EPSO ha espressamente sottolineato nel caso di specie che " *[l]o scopo delle informazioni fornite in tale scheda era di aiutare il candidato a capire perché la commissione giudicatrice gli avesse conferito un punteggio inferiore al punteggio richiesto dal bando di concorso*" (il corsivo è mio). Il Mediatore osserva che lo scopo così formulato dall'EPSO è nel complesso coerente (anche se in forma sintetica) con la posizione pertinente del Mediatore europeo in questo settore. Tale posizione è stata menzionata, ad esempio, nella decisione del Mediatore sulla denuncia 674/2004/PB. In questo caso particolare, l'EPSO e la Commissione avevano fatto riferimento a un impegno precedentemente assunto a fornire ai candidati maggiori informazioni sulle loro prestazioni nei concorsi generali. Il Mediatore ha rilevato quanto segue:

" 1.4 L'impegno cui fa riferimento l'EPSO e la Commissione è stato assunto a seguito della relazione speciale del Mediatore del 18 ottobre 1999 al Parlamento europeo. La relazione ha fatto seguito all'indagine d'iniziativa del Mediatore sulla segretezza che faceva parte della procedura di assunzione della Commissione. La relazione speciale comprendeva, tra l'altro, una raccomandazione formale secondo cui nei futuri concorsi di assunzione la Commissione dovrebbe dare ai candidati l'accesso ai propri documenti d'esame contrassegnati su richiesta. Tale raccomandazione si basava sulle seguenti considerazioni:

"[...] essere in grado di ispezionare la propria scrittura d'esame marcata comporta diversi vantaggi per il candidato. In primo luogo, il candidato ottiene l'opportunità di scoprire i suoi errori e quindi di migliorare le sue prestazioni future. In secondo luogo, la fiducia del candidato nell'amministrazione è rafforzata. Ciò è importante, poiché sembra esserci una convinzione diffusa che i test non siano sempre adeguatamente valutati dalla Commissione e che a volte non siano affatto valutati. In terzo luogo, se un candidato ritiene di essere stato valutato in modo errato, sarà in grado di argomentare molto più precisamente se ha visto il suo chiaro copione d'esame" (pag. 5 della relazione speciale del Mediatore).

1.5 Nella sua lettera del 7 dicembre 1999, l'ex presidente della Commissione Romano Prodi ha accolto la raccomandazione del Mediatore secondo cui i candidati dovrebbero avere accesso ai documenti d'esame contrassegnati. Nella sua lettera al Mediatore, ha dichiarato quanto segue:

"La Commissione accoglie con favore le raccomandazioni formulate nella presente relazione e proporrà le disposizioni giuridiche e organizzative necessarie per dare ai candidati l'accesso ai propri documenti d'esame contrassegnati, su richiesta, a decorrere dal 1° luglio 2000".

Nella sua decisione sulla denuncia 674/2004/PB, il Mediatore ha quindi ritenuto che fornire ai candidati una copia della scheda di valutazione finale della commissione giudicatrice possa essere considerato un'indicazione adeguata della valutazione della commissione in merito agli errori e alle debolezze che ha individuato nel documento di prova di un candidato. Il Mediatore ha osservato che la scheda di valutazione deve fornire al candidato interessato informazioni sufficientemente chiare e dettagliate alla luce delle finalità individuate nell'indagine di cui sopra. Spiega inoltre in che modo tale requisito potrebbe essere attuato nella pratica in relazione alle



schede di valutazione relative alle prove di traduzione (4) . Il Mediatore ha inoltre sottolineato che l'obbligo non dovrebbe imporre un onere amministrativo irragionevole ai consigli di amministrazione. Inoltre, ha fatto riferimento all'ampio margine di discrezionalità di cui gode la commissione quando valuta le prestazioni dei candidati nelle prove. Alla luce di tale discrezionalità, il Mediatore ha ritenuto che il comitato non abbia l'obbligo giuridico, né l'obbligo derivante dai principi di buona amministrazione, di fornire ai candidati un parere dettagliato sugli errori o le debolezze *specifici* che ha individuato.

Il Mediatore osserva che il caso in esame riguarda una scheda di valutazione preparata per la valutazione di un saggio volto a verificare le conoscenze specialistiche, la comprensione e le capacità redazionali del candidato, nonché la capacità di analizzare e riassumere. A tale riguardo, il Mediatore ritiene che a tale scheda di valutazione si applichi il requisito di base secondo cui ai candidati devono essere fornite informazioni sufficientemente chiare e dettagliate. Ciò implica che la scheda di valutazione dovrebbe fornire al candidato informazioni sufficientemente dettagliate sulle carenze individuate nel documento di prova del candidato alla luce delle finalità di cui al punto 1.4 della suddetta decisione del Mediatore sulla denuncia 674/2004. Tali informazioni dettagliate dovrebbero inoltre tenere conto dello scopo del test specifico e delle conoscenze e abilità del candidato valutate attraverso il test ai sensi delle pertinenti disposizioni del bando di concorso.

2.7 Nel caso di specie, la scheda di valutazione fornita al denunciante conteneva le seguenti informazioni:

" *SCHEDA DI VALUTAZIONE FINALE — COMMISSIONE GIUDICATRICE*

CONCORRENZA...

Prova scritta d)

N. segreto: ...

Oggetto 1 [ecc. al soggetto 7, oggetto 2 da spuntare]

Al fine di valutare la Sua performance, la Giuria [cioè la Commissione giudicatrice] si è basata sui seguenti criteri:

- Conoscenza del campo e comprensione della materia

— Contributo personale e competenza in materia

Capacità di padroneggiare il soggetto

— Presenza di elementi chiave

- Analisi e sintesi

— Capacità di presentare i punti principali e di giudicarne l'importanza relativa



— *Pertinenza, coerenza e struttura dell'argomentazione*
- *Competenze redazionali*

— *Stile e presentazione*

— *Chiarezza, precisione, concisione*

Valutazione generale

Conoscenza del settore: Φ Eccellente φ Molto buono φ Buono φ Media φ Insufficiente

Analisi e sintesi: Φ Eccellente φ Molto buono φ Buono φ Media φ Insufficiente

Competenze redazionali: Φ Eccellente φ Molto buono φ Buono φ Media φ Insufficiente

Punteggio finale: ... /...

Valutazione scritta complessiva

Carta eccellente che corrisponde perfettamente ai requisiti relativi alla natura e al livello delle funzioni.

Carta molto buona che corrisponde molto bene ai requisiti relativi alla natura e al livello delle funzioni.

Buona carta corrispondente bene ai requisiti relativi alla natura e al livello delle funzioni.

Carta media corrispondente in generale ai requisiti relativi alla natura e al livello delle funzioni.

Carta non corrispondente ai requisiti relativi alla natura e al livello delle funzioni.

Osservazioni specifiche della commissione giudicatrice:

..... "

Nel caso di specie, la commissione giudicatrice i) ha contrassegnato i circoli pertinenti nella sezione "Valutazione generale"; II) prende atto dei punti pertinenti riportati al punto "Marchio finale"; e iii) ha contrassegnato il cerchio pertinente alla voce "Valutazione scritta globale".

Alla luce delle norme di cui al precedente punto 2.6, il Mediatore ritiene che le informazioni fornite al denunciante nella scheda di valutazione fossero sufficienti per il test in questione. L'opinione del denunciante secondo cui l'EPSO era tenuta a fornirgli informazioni più dettagliate non è pertanto accolta.

2.8 Per quanto riguarda il desiderio del denunciante, espresso nelle sue osservazioni, di



ricevere i marchi dei due marcatori che hanno corretto il suo saggio, il Mediatore non ritiene giustificato estendere l'ambito della sua attuale indagine a tale affermazione, che è stata formulata dal denunciante per la prima volta nelle sue osservazioni sul parere dell'EPSO e non sembra essere stata preceduta da adeguati approcci amministrativi all'EPSO.

equità nel trattamento della richiesta di riesame del denunciante

2.9 Per quanto riguarda questa parte dell'accusa, il Mediatore comprende che il denunciante, in sostanza, ritiene che al suo saggio sia stato chiaramente attribuito un punteggio ingiustificatamente basso alla luce delle sue conoscenze ed esperienze e che la decisione di confermare il rifiuto della commissione giudicatrice della sua candidatura fosse quindi "ingiusta".

2.10 A tale riguardo, il Mediatore ricorda che la commissione giudicatrice dispone di ampi poteri discrezionali nella valutazione delle prove come quella in esame. In questi casi, quando il denunciante contesta la correttezza della valutazione sostanziale della sua performance da parte del comitato, il riesame del Mediatore è necessariamente limitato all'esistenza di un errore manifesto di valutazione. Il denunciante deve dimostrare tale errore manifesto di valutazione in modo sufficientemente specifico, facendo riferimento concreto alle sue prestazioni alla luce della sua valutazione e dello scopo e del contenuto del testo pertinente. I semplici riferimenti di un denunciante alle sue capacità e al suo background e la convinzione personale circa la qualità del suo saggio sono chiaramente inadeguati a dimostrare tale errore manifesto di valutazione, che riguarda l'esecuzione del denunciante nel test specifico in questione.

2.11 Nel caso di specie, il denunciante si è limitato, a sostegno della sua affermazione di cui sopra, a fare riferimento alle sue capacità e al suo background e alla sua personale convinzione circa la qualità del suo saggio. Ne consegue che egli non ha fornito argomenti o elementi di prova specifici a sostegno dell'esistenza di un errore manifesto nella valutazione effettuata dalla commissione giudicatrice.

2.12 Alla luce di quanto precede, il Mediatore non ritiene che la parte pertinente dell'accusa del denunciante sia stata motivata.

3 Mancanza di fornire una copia del "saggio corretto" e con risposte corrette

3.1 Il denunciante ha affermato che l'EPSO non gli aveva fornito una copia del suo "saggio corretto" nella prova scritta d) e le risposte corrette per le prove a) e b), come richiesto con e-mail del 10 marzo e del 10 aprile 2006.

3.2 Il Mediatore ritiene che tali questioni siano state trattate ai precedenti punti 2.2 e 2.5. Il Mediatore non effettua pertanto ulteriori indagini su questa parte del caso.

4 Mancata risposta alle e-mail

4.1 Il denunciante ha affermato che l'EPSO (sbagliatamente) non ha risposto alle sue e-mail del 10 marzo e del 10 aprile 2006.

4.2 Il Mediatore non è in possesso di tali e-mail. A tale riguardo, il denunciante ha informato il Mediatore di non averne conservate copie. Tuttavia, sembra incontestabile che entrambi i messaggi di posta elettronica fossero essenzialmente solleciti relativi al precedente messaggio di posta elettronica del denunciante del 3 marzo 2006, in cui egli contestava i risultati ottenuti nelle prove di preselezione (a) e (b). Nella sua lettera del 12 aprile 2006, l'EPSO ha informato il



denunciante dell'esito dell'esame dei risultati ottenuti nel concorso generale, che comprendeva la seguente dichiarazione:

" [F]a seguito della vostra richiesta, la commissione giudicatrice ha attentamente controllato le vostre schede di risposta per la prova di preselezione a) e b). A seguito di tale esame, il Comitato è giunto alla conclusione che i risultati inseriti nel Suo profilo EPSO sono effettivamente corretti. Confermiamo pertanto che il vostro marchio è 43,5 per la prova a) e 17 per la prova b). "

4.3 Nelle sue osservazioni, il denunciante non ha presentato ulteriori osservazioni su questa parte del caso.

4.4 Poiché l'EPSO non era tenuto a rispondere separatamente a tali solleciti, il Mediatore ritiene che non vi sia stata cattiva amministrazione da parte dell'EPSO per quanto riguarda questa parte del caso.

5 Le affermazioni del denunciante

5.1 Alla luce delle risultanze di cui sopra, non è necessario esaminare ulteriormente le affermazioni del denunciante di cui al precedente punto "Il reclamo".

6 Conclusioni

Sulla base delle sue indagini sulla presente denuncia, il Mediatore ha

- ha concluso che non è necessario approfondire la parte della seconda accusa relativa alle prove di preselezione (cfr. precedente punto 2.2); e
- è emerso che l'EPSO non sembra aver commesso una cattiva amministrazione per quanto riguarda il resto della denuncia.

Il Mediatore archivia pertanto il caso.

Anche il direttore dell'EPSO sarà informato di tale decisione.

Con sincerità,

P. Nikiforos DIAMANDOUROS

(1) Causa T-19/03, *Konstantopoulou/Corte di giustizia* (Racc. PI pagg. I-A-25 e II-107, punto 61).

(2) Causa T-19/03, *Konstantopoulou/Corte di giustizia* (Racc. PI pagg. I-A-25 e II-107, punto 32): *" Compte tenu du secret qui doit entourer les travaux du jury, la communication des notes obtenues aux différentes épreuves constitue, selon la jurisprudence susvisée, une motivation suffisante des décisions du jury (arrêts Parlement/Innamorati, punto 22 supra, punto 31, et Pyres/Commissione, punto 27 supra, punto 66) "*.

(3) Cfr. causa T-19/03 *Konstantopoulou/Corte di giustizia* , citata, punto 61; e decisioni sulle denunce 324/2003/MF e 774/2003/ELB, disponibili sul sito web del Mediatore (



<http://www.ombudsman.europa.eu> [Link]).

(4) In tal caso, il Mediatore ha effettuato le seguenti constatazioni (punto 1.8 della sua decisione):

" (...) la scheda di valutazione deve fornire al candidato interessato informazioni sufficientemente chiare e dettagliate alla luce di tali finalità. Tale requisito implica che, qualora la scheda di valutazione riguardi una prova di traduzione, essa debba fornire informazioni non solo sui tipi, ma anche sulla gravità e sull'entità degli errori o delle debolezze individuati dal comitato nel documento sui candidati, senza tuttavia imporre un onere amministrativo irragionevole alle commissioni. Tali informazioni sarebbero particolarmente utili per i candidati che, come il denunciante nel caso di specie, spesso desiderano sapere sotto quali aspetti dovrebbero cercare di migliorare le loro prestazioni nei futuri concorsi. In tale contesto, il Mediatore ha sottolineato che, alla luce di quanto precede e tenuto conto dell'ampio margine di discrezionalità di cui dispone il Comitato nel valutare le prestazioni dei candidati nelle prove, il Comitato non ha alcun obbligo giuridico o alcun obbligo derivante dai principi di buona amministrazione, di fornire ai candidati un parere dettagliato sugli errori o sulle debolezze specifici che ha individuato.